

## COVER STORY

RAPPORTO BANCHE-CLIENTI

## Le mosse per schivare usura e aiuti «interessati»

Conti correnti, mutui, prestiti e leasing: vademecum per evitare ricorsi costosi e privi di chance di successo

Marcello Frisone

I finanziamenti bancari sono sottoposti alla legge sull'usura? E se sì, come faccio a capire se il costo complessivo del mio prestito è usurario? Queste sono le domande che anche molti lettori di «Plus24» si pongono negli ultimi tempi sul finanziamento sottoscritto con la propria banca. Ma se alla prima domanda è facile dare risposta positiva, alla seconda non è così semplice rispondere in modo immediato e univoco, viste sia la diversità delle tipologie di finanziamento bancario (contro le quali consulenti o pseudo tali incoraggiano i clienti a far causa alla banca), sia le «variegate» pronunce giurisprudenziali che una volta danno ragione ai risparmiatori e un'altra (su casi simili) alle banche. Vediamo allora di fare chiarezza e capire in quali casi effettivamente i clienti della banca possono far valere le proprie ragioni.

## MUTUI

Per verificare l'usurarietà di un mutuo è necessario guardare ai tassi che la banca si è fatta promettere al momento della stipula del contratto (si parla, in questi casi, d'usura contrattuale), indipendentemente dal momento del loro pa-

gamento (decreto legge 394 del 2000). I tassi da confrontare con la soglia d'usura sono quelli degli interessi corrispettivi (se del caso calcolando il Tir, il Tasso interno di rendimento che tiene conto dell'incidenza degli ulteriori oneri promessi in contratto come, per esempio, le spese di assicurazione) e di quelli moratori (cioè quelli che si pagano per eventuali ritardi nel pagamento delle rate). La giurisprudenza esclude invece che i due tassi convenuti contrattualmente possano essere sommati semplicemente e aritmeticamente (si vedano da ultimi «Plus24» del 1° e 29 marzo scorsi ma anche il recente orientamento dell'Abf nell'articolo della pagina accanto).

## LEASING

Analogo discorso vale per il leasing che, pur essendo contratti giuridicamente diversi dai mutui, dal punto di vista finanziario possono essere trattati in modo simile. In questo caso, il cliente potrà verificare il rispetto della soglia sia del tasso leasing (che non è altro che un "Tir", come detto sopra), sia del tasso moratorio, ovviamente senza alcuna sommatoria tra i due tassi. In caso di usurarietà contrattuale di mutui o leasing la conseguenza è l'obbligo per la banca di restituire tutti gli interessi e le spese pagate dal cliente e per quest'ultimo la possibilità di continuare a fruire del finanziamento restituendo soltanto la quota capitale delle rate, senza interessi.

## USURA SOPRAVVENUTA

Può capitare che il mutuo oppure il leasing non siano usurari al mo-

## PAROLA CHIAVE

## Usura

In senso generale l'usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, imposti spingendo il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio. In termini più tecnici, invece, si ha usura se il Tasso effettivo globale su base annua supera il tasso soglia usura (Tsu). Quest'ultimo va calcolato tenendo conto del livello del Tasso effettivo globale medio (Tegm) che risulta dalla rilevazione fatta ogni tre mesi da Bankitalia per conto del Mef e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Individuato il Tegm di periodo bisogna incrementarlo del 50% per ottenere il Tsu. Dal 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% l'incremento e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; viene anche fissato in 8 punti il divario massimo tra il Tegm e la soglia.

## FILO DIRETTO

Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo e-mail: plus@ilssole24ore.com

mento della stipula ma che lo divengano nel corso del rapporto. In questi casi, non si ha usura vera e propria (con azzeramento degli interessi) ma la cosiddetta usura sopravvenuta. Di recente, la Cassazione (sentenze 602 e 603 del 2013) e l'Abf hanno stabilito che, in caso di tassi usurari accertati soltanto nel corso dell'esecuzione del contratto, il giudice deve ridurre questi tassi al limite della soglia.

## AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

La verifica dell'usurarietà o meno di un fido in conto corrente (si vedano «Plus24» del 31 maggio e del 21 giugno scorsi) è più complessa di quella di mutui e leasing, posto che per il fido si pone un problema non soltanto di quali voci di costo vadano inserite nel calcolo (si pensi alla Commissione di massimo scoperto che ormai è certo vada ricompresa) ma soprattutto di quale formula di matematica finanziaria utilizzare.

Il dibattito giurisprudenziale vede contrapposte da un lato le banche che sostengono l'applicabilità della formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia (su quest'ultimo aspetto si veda intervista sotto) anche per il calcolo del costo di un singolo finanziamento (Teg) e, dall'altro, i clienti i quali sostengono invece che un conto è la rilevazione statistica dei tassi medi (Tegm) per la quale si usa la formula di Banca d'Italia, e un altro è il calcolo di un tasso d'interesse di un singolo rapporto di finanziamento (Teg, appunto), per la quale è necessario usare le normali formule di matematica finanziaria.

## La bussola per chi vuol far valere

I casi nei quali il ricorso per usura contro la

- In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione è riconosciuta sia dall'istituto sia dalla giurisprudenza
- 
- 

## MUTUI



## TAN (TASSO ANNUO NOMINALE)

Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



## TIR (TASSO INTERNO DI RENDIMENTO)

Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



## TASSO MORATORIO

Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento delle rate) può essere confrontato con la soglia d'usura?



## TAN + TASSO MORATORIO

È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



## USURA SOPRAVVENUTA

Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



## CONTI CORRENTI



## CMS

La Cms (Commissione di massimo scoperto), quella che le banche si facevano pagare (ma attualmente abolita) sulla punta massima di scoperto di trimestre, va ricompresa nel calcolo dell'usura?



## «Formule con l'alibi di Bankitalia»



## INTERVISTA

Marco Rossi  
Avvocato

Il fatto che le banche si nascondano dietro le istruzioni della Banca d'Italia per giustificare gli «alti» tassi d'interesse applicati è un falso problema. La pensa così Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & Partners di Verona. Sembra che il tema della discordia tra banche e clienti siano le

istruzioni di Banca d'Italia che stanno creando tanta confusione.

Purtroppo è così. Ma un conto sono le istruzioni date da Bankitalia alle banche per la rilevazione del Tegm da cui ricavare le soglie d'usura, altro sono le modalità da seguire in giudizio per il calcolo del costo complessivo di un singolo finanziamento (Teg). Bankitalia sul punto non è però criticabile in quanto la formula delle istruzioni abbassa le soglie d'usura, a vantaggio dei clienti. Diverso il caso in cui si snaturano (come fanno le banche) la funzione statistica di questa formula utilizzandola per il calcolo del costo di un singolo finanziamento. In questo caso, infatti, il risultato sarebbe un tasso fittizio sempre più basso di quello reale.

Ma quali sono i problemi di mutui e leasing?

In questi casi il problema non è

tanto la formula ma quali voci includere o escludere dal calcolo (per esempio le spese di assicurazione) e se i tassi moratori vadano confrontati con la soglia d'usura. Sulle prime, la giurisprudenza ha ribadito la necessità di tenerne conto. Sui secondi, invece, benché la legge e la Cassazione continuino da 14 anni ad affermare che i moratori sono rilevanti ai fini dell'usura, vi è ancora chi lo nega.

## E sulle aperture di credito?

Il problema è duplice: formula e voci di costo da considerare. Secondo me non ci sono dubbi che si debba utilizzare la formula di matematica finanziaria che pone in rapporto il costo complessivo (interessi, commissioni e spese) con il capitale utilizzato nel tempo. Sulla necessità invece di includere nel calcolo del Teg (Tasso effettivo globale) anche la Commissione di massimo

scoperto (Cms), la Cassazione ha stabilito che bisogna tenere in considerazione ogni remunerazione collegata al finanziamento.

Le istruzioni non dovrebbero quindi applicarsi quando un giudice è chiamato a valutare l'usurarietà di un finanziamento?

Non c'è dubbio perché il ruolo delle istruzioni è quello di semplice rilevazione del tasso fisiologico di mercato (Tegm). Ciò è ormai confermato dalla Cassazione (46669/2011) e dalla giurisprudenza di merito. La Corte Appello Torino (20 dicembre 2013), per esempio, ha spiegato anche perché i due piani (rilevazione statistica del Tegm e calcolo giudiziale del costo di un singolo finanziamento) vanno tenuti distinti.

marcello.frisone@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**le proprie ragioni**

banca è riconosciuto oppure no. Le risposte sono indicate nei colori dei semafori

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione non è riconosciuta dall'istituto ma lo è dalla giurisprudenza

In caso di contenzioso con la banca, questa contestazione non è riconosciuta dall'istituto né dalla giurisprudenza


**PRESTITI**



Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



**LEASING**



Il Tan (Tasso annuo nominale), cioè il tasso d'interesse indicato nel contratto, può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tir (Tasso interno di rendimento), che tiene conto anche dell'incidenza delle spese collegate al prestito (per esempio le spese assicurative), può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento delle rate) può essere confrontato con la soglia d'usura?



Il Tasso moratorio (quello che il cliente paga in caso di ritardo nel pagamento dei canoni) può essere confrontato con la soglia d'usura?



È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



È possibile la sommatoria del Tan (Tasso annuo nominale) con il tasso degli interessi moratori, così come indicati nel contratto?



Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



Nonostante nel nostro ordinamento non ci sia una norma specifica che la disciplina, l'usura sopravvenuta è riconosciuta come motivo di contestazione?



**FORMULA MAT. FINANZIARIA**

Per il calcolo dell'usurarietà di un'apertura di credito in conto corrente si può utilizzare la formula di matematica finanziaria, diversa da quella indicata nelle istruzioni di Bankitalia?



**ANATOCISMO**

Per il calcolo dell'usurarietà di un'apertura di credito in conto corrente si deve tenere conto dell'aumento di costo connesso all'anatocismo (maturazione di interessi sugli interessi)?



FONTE: Centro studi Almaiura

# Il tasso di mora eccessivo sforbiciato dall'Arbitro

**L'Abf esclude la possibilità di una riduzione equitativa in giudizio**

**Antonio Criscione**

Se la banca applica a un cliente "consumatore" (ovvero un privato cittadino che non sia né impresa né professionista, in quanto tale) degli interessi moratori eccessivi, la conseguenza è che questi ultimi vengono ridotti al valore di quelli corrispettivi. Un nuovo passo avanti importante del collegio di coordinamento dell'Abf (un po' come dire le sezioni unite dell'Arbitro) per definire la questione dei rapporti tra clienti e banche e intermediari finanziari, è stato compiuto con una decisione 3955 del 24 giugno del 2014. Secondo l'Abf «il professionista che inserisca nel contratto tassi di interessi moratori sproporzionati è sempre esposto al rischio di perdere per tutta la durata dell'inadempimento del debitore il diritto a percepire l'intera differenza tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori che è di regola superiore al primo». Il tema quest'anno è stato affrontato in modo sistematico dall'Arbitro bancario finanziario, che, pure non contraddicendo le posizioni della Banca d'Italia su questo tema, ha cercato una soluzione che comunque offrisse una soluzione di garanzia per i clienti degli intermediari finanziari. L'Abf non ha invece preso in considerazione la soluzione, obiettivamente più difficile da sostenere, di andare a sommare interesse moratori e corrispettivi per verificare il superamento delle soglie di usura. Con due importanti pronunce adottate nei mesi scorsi, l'Abf prima ha risolto il caso del cliente "professionale" (professionista o impresa) per poi affrontare quello del "consumatore" ovvero il comune cittadino che si rivolge a un intermediario finanziario. In particolare per quest'ultima categoria è stato affermato che la soluzione andasse rintracciata all'interno del codice del consumo. Con la nuova decisione l'Abf si chiede se l'applicabilità dell'articolo 1224 del codice civile (ovvero riducendo gli interessi moratori a quelli corrispettivi) non vanifichi di fatto l'applicazione della regola della nullità stabilita dal codice del consumo. Ma risponde che l'effetto dissuasivo del sistema delineato è efficiente per lo scopo che si prefigge, ovvero evitare che gli in-

teressi moratori vengano fissati in maniera eccessiva. Accertato cioè che una tutela legale contro l'utilizzo di clausole vessatorie in materia di interessi moratori esiste, occorre vedere se questo strumento sia «anche adeguato al fine di indurre i professionisti che redigono i contratti per adesione a rinunciare all'inserimento in tali testi di clausole abusive». Una domanda alla quale l'Abf cerca di dare una risposta in termini di «razionalità giuridica», tenendo conto che «non pare ammissibile istituire congegni sanzionatori che facciano perno su un premio all'inadempimento». La soluzione da trovare è quindi: come evitare che gli intermediari pongano condizioni capestro ai loro clienti, senza però premiare questi ultimi quanto sono inadempienti rispetto agli oneri assunti? Imporre al cliente, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo rappresenta una clausola vessatoria, secondo quanto stabilisce il codice del consumo. Però per non premiare gli inadempienti non viene annullata del tutto la penalità posta a loro carico.

Il tema quest'anno è stato affrontato in modo sistematico dall'Arbitro bancario finanziario, che, pure non contraddicendo le posizioni della Banca d'Italia su questo tema, ha cercato una soluzione che comunque offrisse una soluzione di garanzia per i clienti degli intermediari finanziari. L'Abf non ha invece preso in considerazione la soluzione, obiettivamente più difficile da sostenere, di andare a sommare interesse moratori e corrispettivi per verificare il superamento delle soglie di usura. Con due importanti pronunce adottate nei mesi scorsi, l'Abf prima ha risolto il caso del cliente "professionale" (professionista o impresa) per poi affrontare quello del "consumatore" ovvero il comune cittadino che si rivolge a un intermediario finanziario. In particolare per quest'ultima categoria è stato affermato che la soluzione andasse rintracciata all'interno del codice del consumo. Con la nuova decisione l'Abf si chiede se l'applicabilità dell'articolo 1224 del codice civile (ovvero riducendo gli interessi moratori a quelli corrispettivi) non vanifichi di fatto l'applicazione della regola della nullità stabilita dal codice del consumo. Ma risponde che l'effetto dissuasivo del sistema delineato è efficiente per lo scopo che si prefigge, ovvero evitare che gli in-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## «La via migliore è indurre gli istituti alla disclosure»



**INTERVISTA**

**Aldo Dolmetta**

Prof. diritto privato, Univ. Cattolica

Per Aldo Dolmetta, ordinario di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica: «Il problema dell'usura non è solo di sciacalli e strozzini. La legge sull'usura vuole tenere compatto il mercato, su livelli di grandezza omogenei. Tende a individuare un certo equilibrio tra offerta e domanda. Importante sarebbe allora separare nettamente l'aspetto civile da quello penale».

**Quali sono i punti fermi raggiunti sul concetto di usura?**

Pochi. Al livello di principi, posso individuare due: quello per cui vanno conteggiati anche i carichi accessori (assicurazioni, istruttorie, commis-

sioni minori, filiera di intermediari, ecc.); e quello per cui l'usura può manifestarsi anche in corso di rapporto. Tuttavia, anche tali acquisizioni lasciano aperti ancora molti buchi: si pensi anche solo alla questione attuale degli interessi moratori, di cui si continua a discutere l'eventuale rilevanza (mentre, a mio avviso, quando il debitore diviene inadempiente, la loro rilevanza è sicurissima); quanto all'usura sopravvenuta, poi, tutto si gioca sulla misura degli oneri sostitutivi di quelli diventati usurari.

**Alcuni promettono facili recuperi degli interi interessi ai risparmiatori. Nella realtà questo avviene raramente, giusto?**

Sì, è così. Tra le altre cose, uno dei problemi più grossi è che l'usura si spalma facilmente sui rapporti retail (cessione del quinto, delegazione di pagamento, carte revolving, ecc.): tra le persone meno abbienti, quindi, e come tali più sensibili non solo al rischio di usura, ma anche al fascino delle "pezziie facili".

**Quando un consumatore deve sospettare che possa esserci usura nel suo rapporto con la banca?**

Questo è uno dei problemi più grossi. Il fatto è che il cliente medio

molto difficilmente ha i mezzi per sapere se il suo rapporto è davvero usurario o meno: si tratta di calcoli a tante voci e molto complessi; per il cliente medio, insomma, la conoscenza e prova dell'usura sono punti molto difficili. Purtroppo, la giurisprudenza spesso non capisce la situazione e carica il cliente di oneri probatori che in pratica chiudono in negativo il discorso. I giudici dovrebbero piuttosto "costringere" gli intermediari a comportamenti di disclosure. In realtà, i nostri codici conoscono degli strumenti in grado di agevolare la prova del cliente. Il punto è che i nostri giudici sono timidissimi, se non più, nell'applicare questi strumenti.

**Cosa pensa della giurisprudenza dell'Abf su questo tema?**

Per la verità, a parte qualche lampo iniziale, l'Abf in tema di usura sembra molto allineato sulle posizioni della Banca d'Italia. Ed è noto la Vigilanza non ha mai amato questa legge e, anzi, più volte ne ha osteggiato in pratica l'applicazione. Non c'è dubbio che per migliorare le cose occorrerebbe un atteggiamento diverso, costruttivo, della Banca d'Italia. —

**An.Cr.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA